

PROPOSTA DI DEFINIZIONE DEL TRATTAMENTO DEI CREDITI
TRIBUTARI EX ART. 182 TER L.F. NELL'AMBITO DI UN
CONCORDATO PREVENTIVO EX ARTT. 161-186 BIS L.F.

presentata dalla Società "Aimeri Ambiente S.r.l.",
con sede legale in Rozzano - 20089 (MI), Località Milanofiori,
Strada N. 4, Palazzo Q6

* * *

All' **AGENZIA delle ENTRATE**
DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Ufficio Grandi Contribuenti

Via Manin n. 25
20121 – MILANO (MI)

Alla Società **"EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A."**

Agente della Riscossione per la Provincia di Milano
Via dell'Innovazione n. 1/b
20126 – MILANO (MI)

* * *

La sottoscritta "**AIMERI AMBIENTE S.R.L.**" (di seguito indicata, per brevità, "**Aimeri**", oppure "**la Società**", "**la proponente**", "**la ricorrente**" o "**l'istante**"), con sede legale in Rozzano (MI), Località Milano fiori, Strada N. 4, Palazzo Q6, capitale sociale € 1.250.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 00991830084, numero R.E.A.: MI - 1752199 (indirizzo di posta elettronica certificata: aimeriambiente@legalmail.it), in proprio e in qualità di società incorporante della società "**PONTICELLI S.R.L.**" con sede legale in Rozzano (MI), Località Milanofiori, Strada N. 4, Palazzo Q6, capitale sociale € 1.500.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 00260080080, numero R.E.A.: MI – 1822929, incorporata dalla comparente con atto di fusione in data 18/12/2012, in persona dell'Amministratore Delegato e rappresentante legale *pro tempore* munito degli occorrenti poteri, **Dott.ssa Alessandra De Andreis**, nata ad Albenga (SV) il 7 febbraio 1969, codice fiscale DNDLSN69B47A145V, assistita dal **Prof. Dott. Giulio Andreani** presso il quale elegge domicilio ai fini del presente procedimento, in Milano (MI), Via della

Posta n. 7 (Studio Legale Tributario DLA Piper, *telefono: 02/806181; telefax: 02/81618201; indirizzo di posta elettronica: Giulio.Andreani@dlapiper.com; indirizzo di posta elettronica certificata: giulio.andreani@pec.commercialisti.it),*

premesse

- che in data 27 luglio 2016 la comparente ha presentato al competente Tribunale di Milano ricorso ex art. 161, comma 6, L.F.
- che, con decreto in data 3 agosto 2016, depositato il successivo 4 agosto 2016, detto Tribunale ha accolto la richiesta oggetto di tale ricorso, concedendo alla scrivente termine di 60 giorni per la presentazione della proposta definitiva di concordato;
- che l'1 dicembre 2016 ha presentato al Tribunale di Milano domanda di concordato preventivo ex artt. 161 e 186 *bis* L.F.;
- che in data odierna la scrivente ha presentato al competente Tribunale, in sostituzione di quello presentato l'1 dicembre 2016, un nuovo piano di risanamento, modificando conseguentemente la domanda di concordato preventivo precedentemente presentata;

formula

la proposta di definizione del trattamento dei crediti tributari (nel prosieguo anche "transazione fiscale") di seguito esposta, che annulla e sostituisce integralmente quella in data 1 dicembre 2016 precedentemente presentata (a valere anche con riguardo ai crediti erariali sorti, anteriormente al perfezionamento della fusione sopra indicata, nei confronti della società incorporata sopra specificata, per effetto del principio del subentro disposto dall'art. 2504 *bis* cod. civ. e dall'art. 172, comma 4, del TUIR), da attuare nell'ambito di una procedura di concordato preventivo ex artt. 161-186 *bis* L.F.,

di cui con la presente istanza

chiede

l'approvazione.

All'uopo

espone

quanto segue, ad integrazione delle informazioni e delle illustrazioni contenute negli atti allegati.

Premessa

1) Informazioni sulla società

Aimeri è una società a responsabilità limitata, costituita in data 1.8.1989 e con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6. La Società opera nel settore della raccolta e dello smaltimento di rifiuti solidi urbani e ha per oggetto, tra le altre cose "l'assunzione, sotto qualsiasi forma, di appalti e/o concessioni di costruzione e gestione ego convenzioni per la progettazione, gestione ed erogazione di servizi e la fornitura di beni, per conto di pubbliche amministrazioni dello Stato Italiano e degli Stati Membri della Comunità Economica Europea e di qualsiasi Stato del Mondo, nonché di persone ed enti privati e relativi principalmente all'attività di progettazione, gestione ed erogazione di servizi di igiene urbana, servizi ambientali integrati e attività connesse".

Aimeri ha un capitale sociale di € 1.250.000,00, detenuto integralmente dalla Società "Biancamano S.p.A.", con sede legale in Rozzano (MI), Località Milanofiori, Strada N. 4, Palazzo Q6, capitale sociale € 1.700.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 01362020081, rilevante operatore italiano attivo nel mercato dei servizi di igiene urbana, con sedi operative diffuse su tutto il territorio nazionale, la cui attività aziendale ebbe inizio nel 1990.

Grazie alle gare d'appalto aggiudicatesi in tutto il territorio nazionale, Aimeri ha potuto mantenere anche nel corso degli ultimi anni livelli occupazionali significativi, che si attestano complessivamente, alla data odierna, in un totale di circa 1380 addetti in diverse regioni italiane come rappresentato nella tabella n. 1, qui di seguito riportata.

Tabella n. 1

Dipendenti al 22 giugno 2016	
Regione / Sede	Totale complessivo
Sicilia	494
Piemonte	246
Liguria	179
Sardegna	138
Lombardia	93
Triveneto	84
Puglia	42
Friuli Venezia Giulia	33
SEDE DI MILANO	26
Lazio	24
Toscana	21
Totale complessivo	1380

Tale struttura occupazionale è caratterizzata da stabilità e dal limitato utilizzo di lavoratori cosiddetti “atipici”.

* * *

Le principali attività svolte dalla ricorrente sono le seguenti:

- Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani (RSU):
 - o raccolta RSU residuali;
 - o raccolta differenziata frazione umida;
 - o raccolte differenziate vetro, carta, cartone, imballaggi in plastica;
 - o raccolta rifiuti ingombranti;
 - o raccolta rifiuti urbani assimilati
- Servizi di spazzamento stradale manuale e meccanico;
- Servizi di igiene urbana, quali:
 - o lavaggio contenitori;
 - o lavaggio strade;
 - o gestione cestini portarifiuti;
 - o spurgo pozzetti e caditoie stradali;
 - o servizio di diserbo manuale e chimico;
 - o pulizia banchine stradali;
 - o rimozione e bonifica scarichi abusivi;
 - o pulizia aree mercatali;
 - o pulizia aree adibite a fiere o manifestazioni;
 - o sgombero neve;
 - o pulizia degli specchi acquei;
- Servizi accessori, quali:
 - o gestione manutenzione contenitori;
 - o gestione informatizzata servizi;
 - o campagne di informazione e sensibilizzazione;
 - o gestione di *call-center*;
 - o gestione piattaforme ecologiche.

2) Situazione patrimoniale della Società

Si rappresenta qui di seguito la situazione patrimoniale della Società alla data del 4 agosto 2016

Tabella n. 2

Attivo	Situazione contabile 04.08.2016
Disponibilità liquide	500.483
Clienti (--> Crediti commerciali)	94.881.688
Erario (--> Crediti tributari)	9.663.322
Rimanenze	-
Crediti diversi (--> Altre attività)	137.336.561
Ratei e risconti Attivi	198.738
Immobilizzazioni materiali	6.308.254
Immobilizzazioni immateriali	-
Partecipazioni	26.514
Titoli in portafoglio	131.919
Totale attivo	249.047.478

Passivo	Situazione contabile 04.08.2016
Debiti verso banche	132.075.938
Debiti verso fornitori	40.229.965
Debiti diversi	13.205.277
Ratei e risconti passivi	-
Debiti tributari	108.328.386
Fondi ammortamento Imm.ni Materiali	1.618.459
Fondi ammortamento Imm.ni Immateriali	-
Fondi per rischi ed oneri	37.570.911
Fondi rettificativi dell'attivo	2.978.789
Fondo T.F.R.	10.325.196
Totale passivo	346.332.920
Patrimonio netto	(97.285.441)
Totale passivo e patrimonio netto	249.047.478

3) Cause della crisi

Nel corso dell'esercizio 2012, Aimeri - al pari di altri operatori del settore - ha pesantemente risentito delle conseguenze negative della crisi finanziaria ed economica che ha colpito il Paese. Sebbene Aimeri operi in un settore sostanzialmente "anticiclico" - assimilabile a quello delle utilities e quindi meno influenzato dal ciclo economico rispetto ai settori c.d. "ciclici" (quali ad esempio i settori del retail, dell'edilizia e dei beni di lusso) - la crisi finanziaria ed economica

ha inciso negativamente sulla Società, in quanto ha determinato, da un lato, *(i)* una generalizzata riduzione degli affidamenti bancari e, dall'altro lato, *(ii)* un patologico e strutturale ritardo dei tempi di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Nel bilancio di esercizio di Aimeri al 31.12.2012 e nella relazione sulla gestione ad esso allegata, la Società ha illustrato come nel corso del relativo esercizio sia stata costretta a fronteggiare tale patologico e strutturale ritardo nei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso l'adozione di tutta una serie di iniziative, quali in primis la cessione pro soluto o pro solvendo dei propri crediti verso tali enti e la stipula di contratti di factoring e di leasing finanziario. L'esigenza di Aimeri di eliminare gli extra-costi di natura finanziaria derivanti dalle predette operazioni (di cessioni di crediti, factoring e leasing) è stata tuttavia in parte frustrata, tra le altre cose, dalla riluttanza del sistema creditizio a consentire l'anticipato smobilizzo dei crediti verso le Pubbliche Amministrazioni, stante lo scarso merito creditizio riconosciuto a quest'ultime. Questa situazione ha determinato, già nel corso dell'esercizio 2012, uno stato di forte tensione finanziaria.

Il sensibile rallentamento del ciclo degli incassi (a causa del predetto ritardo nei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni) ha cagionato, a fronte di un ciclo di pagamenti essenzialmente invariato, una crisi di liquidità che, *(i)* non solo ha determinato la necessità di posticipare - se del caso avvalendosi degli istituti all'uopo previsti dalla legge (quale, in primis, con riferimento al debito fiscale, l'istituto del ravvedimento operoso) - il pagamento dei debiti, *(ii)* ma ha anche determinato l'assoggettamento di Aimeri ad iniziative giudiziali da parte dei propri creditori volte al recupero coattivo dei crediti vantati verso la Società.

Alla luce di quanto precede, il management di Aimeri ha avviato le più opportune iniziative per individuare una soluzione alla crisi di liquidità di cui sopra e a tal fine: *(i)* ha nominato dei consulenti per adjuvare la Società, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, *(x)* nell'individuazione dello strumento giuridico

appropriato per la soluzione della crisi e (y) nella predisposizione di un piano volto al superamento dello stato di tensione finanziaria; (ii) ha avviato una serie di negoziazioni con le banche e le società di leasing creditrici al fine di addivenire ad un accordo avente ad oggetto la ristrutturazione dell'indebitamento di Aimeri nei loro confronti nonché l'effettuazione di ulteriori interventi volti ad assicurare il successo del programma di risanamento della Società.

Più in particolare, nel mese di gennaio 2013, la Società ha elaborato, con l'ausilio dei propri advisor, un piano economico e finanziario per il periodo compreso tra il 2013 e il 2016, il quale, per quanto concerne la manovra finanziaria, prevedeva, in estrema sintesi: (i) il riscadenziamento delle linee di credito a medio-lungo termine; (ii) il riscadenziamento dei canoni di leasing, (iii) la rimodulazione delle linee chirografarie a breve termine e dei factoring, (iv) la cessione pro-so/vendo a favore degli istituti finanziatori di crediti di Aimeri verso Pubbliche Amministrazioni.

Nel corso dello stesso mese, il management di Aimeri ha sottoposto il piano di cui sopra agli istituti finanziatori, rappresentando agli stessi i termini e le condizioni di una potenziale operazione negoziale volta al risanamento di Aimeri, da formalizzarsi attraverso lo strumento di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), L.F..

Nel corso dell'esercizio 2013, nelle more delle trattative con gli istituti finanziatori, la situazione finanziaria di Aimeri ha subito un peggioramento rispetto al 2012, a causa - in aggiunta a quanto già si è detto - (i) dell'impossibilità di partecipare a nuove gare pubbliche stante l'indisponibilità degli istituti di credito a rilasciare le necessarie referenze bancarie e (ii) della mancanza di una attestazione positiva della regolarità contributiva di Aimeri (DURC). Più in particolare, con riferimento a tale ultimo profilo, il supporto finanziario ricevuto dal ceto bancario, se da un lato ha consentito ad Aimeri di incassare una parte dei propri crediti verso le Pubbliche Amministrazioni, è stato fortemente discontinuo e perciò non ha consentito ad Aimeri di dotarsi di un DURC regolare senza soluzione di continuità; aspetto, questo, di notevole importanza al fine di

supportare le dichiarazioni da rilasciare in sede di gara (i.e. attestazione di regolarità contributiva per tutta la durata della procedura di gara ovvero per il periodo che intercorre tra la presentazione dell'offerta e l'eventuale stipula del contratto con la stazione appaltante).

La situazione di tensione finanziaria di Aimeri si è riverberata sulla capogruppo Biancamano e ha imposto al management di quest'ultima di assumere delle iniziative ai fini del risanamento della propria esposizione debitoria; iniziative, queste, che hanno condotto all'approvazione - in data 9.12.2013 - da parte dei Consigli di Amministrazione di Biancamano e di Aimeri, di un nuovo piano economico-finanziario per il periodo compreso tra il 2013 e il 2019 (il "Piano 2013-2019")

* * *

Il Piano 2013-2019 prevedeva la ristrutturazione del debito di Biancamano e di Aimeri attraverso:

a) l'attuazione di una serie di linee strategiche industriali volte ad incrementare la redditività del business, anche attraverso interventi di revisione e ottimizzazione della politica commerciale, quali, in primis, (i) l'adozione di un criterio selettivo di aggiudicazione di nuovi appalti che tenesse conto (tra le altre cose) della tempestività dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni appaltanti e (ii) la riduzione degli investimenti e il contenimento dei costi di struttura ed operativi (anche attraverso l'esternalizzazione di alcuni servizi e l'utilizzo di mezzi e di attrezzature già di proprietà);

b) l'attuazione di una manovra finanziaria da implementarsi mediante la stipula di un accordo con gli istituti finanziatori volto alla ristrutturazione dell'indebitamento di Biancamano e di Aimeri ed in forza del quale sarebbe stata altresì erogata nuova finanza (sul contenuto della manovra finanziaria si veda qui di seguito).

Le trattative con gli istituti finanziatori hanno avuto esito positivo e, in data 20.1.2014, Biancamano Holding S.A. (la quale detiene una partecipazione pari al 50,294% del capitale sociale di Biancamano), Biancamano, gli istituti finanziatori

(trattasi delle seguenti banche e società di leasing. International Factors Italia - Ifitalia S.p.A., BNL Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A., Banca Popolare di Milano S.C. a r.l., Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.C.p.a., BancaSai S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., MPS Leasing & Factoring S.p.A., MPS Capital Service S.p.A., Fineco Leasing S.p.A., Unicredit Leasing S.p.A., BNP Paribas Lease Group S.p.A., Credit Agricole Leasing Italia S.r.l., Palladio Leasing S.p.A., Selmabipiemme Leasing S.p.A., Teleleasing S.p.A. in liquidazione, Biella Leasing S.p.A., ING Lease (Italia) S.p.A., Iveco Finanziaria S.p.A.) e Loan Agency S.r.l. (quest'ultima in qualità di "agente") hanno sottoscritto un accordo di ristrutturazione basato sul Piano 2013-2019, asseverato in pari data dal Prof. Dott. Francesco Perrini.

Ai fini che qui interessano e con specifico riguardo alle pattuizioni concernenti Aimeri, l'Accordo di Ristrutturazione, prevedeva, in estrema sintesi:

- a) l'erogazione da parte di Biancamano Holding, a favore di Aimeri, di un finanziamento infruttifero e postergato nel rimborso rispetto alle obbligazioni di Biancamano e Aimeri verso gli istituti finanziatori, per un importo complessivo di Euro 1 milione;
- b) l'erogazione da parte degli istituti finanziatori, a favore di Aimeri, di un finanziamento utilizzabile per cassa dell'importo complessivo massimo di Euro 24,3 milioni;
- c) la cessione, pro-solvendo e una tantum, a favore degli istituti finanziatori, di un portafoglio di crediti certificati verso le Pubbliche Amministrazioni (ex art. 9, comma 3 bis, del D.L. 29.11.2008, n. 185 e successive modifiche, la "Disciplina MEF"), ovvero riconosciuti dalle società debentrici qualora queste non potessero fare ricorso alla Disciplina MEF per la certificazione dei crediti, per un importo complessivo di circa Euro 68 milioni;

- d) il consolidamento di alcune esposizioni debitorie (derivanti da: scoperto, utilizzi delle linee per cassa e delle linee autoliquidanti per anticipo fatture), da ripianare mediante apposito piano di ammortamento;
- e) la moratoria di alcune esposizioni debitorie derivanti dagli utilizzi dei finanziamenti a medio-lungo termine con un relativo piano di ammortamento;
- f) la moratoria per i canoni di leasing fino al 31.12.2013, nonché il consolidamento di alcune esposizioni debitorie derivanti dai contratti di leasing (con il conseguente differimento di nove mesi della scadenza finale di ciascun contratto di leasing), la definizione dei relativi termini di pagamento dei canoni e di riscatto dei beni e la regolare esecuzione dei contratti di leasing a partire dal 1.1.2014;
- g) la concessione e il mantenimento di una linea di credito pro solvendo controgarantita da un pool di istituti per un importo di Euro 12,5 milioni e per una durata di 5 anni;
- h) il mantenimento di linee factor pro-so/vendo per un importo di Euro 5 milioni e per una durata fino al 31.12.2019; e
- i) il mantenimento di una linea factor pro-soluto per un importo di Euro 30 milioni e per una durata fino al 31.12.2019.

Nel corso del 2014 si è tuttavia registrato un forte ritardo nell'implementazione del piano posto a fondamento dell'Accordo di Ristrutturazione rispetto alle previsioni iniziali. In particolare, a fronte di una previsione di crescita nel fatturato, l'esercizio 2014 ha registrato una perdita netta di esercizio per oltre Euro 9 milioni; circostanza, questa, dovuta (i) sia a fattori esogeni (quali mutamenti della normativa di settore) e di mercato (ii) sia a fattori endogeni, quale in primis l'impossibilità di partecipare a numerose gare, in ragione (x) dell'assenza della regolarità contributiva senza soluzione di continuità, (y) dell'indisponibilità da parte delle banche a rilasciare le referenze bancarie richieste ai fini della partecipazione alle predette gare e (z) della carenza delle risorse finanziarie necessarie per investire in mezzi nuovi richiesti dai principali bandi di gara.

Alla luce di tali scostamenti rispetto alle previsioni del Piano 2013-2019, il *management* di Aimeri ha ritenuto di procedere, con l'ausilio di un advisor industriale di primario standing internazionale, ad un aggiornamento del predetto piano e, in data 7.4.2015, il Consiglio di Amministrazione di Aimeri ha approvato un piano industriale per il periodo 2015-2020.

In data 8.4.2015, il Piano 2015-2020, unitamente all'ipotesi di manovra finanziaria elaborata dalla Società con il supporto di un *advisor* finanziario, è stato presentato agli istituti finanziari. La relativa manovra finanziaria prevedeva, in estrema sintesi:

- a) la concessione, da parte degli istituti finanziari, di uno *standstill* sino al 30.11.2015, con relativa moratoria del pagamento dei debiti a far data dal 31.3.2015;
- b) un intervento di ripatrimonializzazione della Società attraverso l'emissione di strumenti finanziari partecipativi da assegnare agli istituti finanziari;
- c) il riscadenziamento nell'arco di piano del rimborso dei debiti rappresentati dalla nuova finanza erogata in esecuzione dell'Accordo di Ristrutturazione, nonché dei debiti per finanziamenti chirografari e canoni di leasing,
- d) la rimodulazione delle linee di credito concesse;
- e) l'erogazione di nuova finanza nei limiti degli importi previsti ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione ad esito della cessione a favore degli istituti finanziari di ulteriori crediti di Aimeri.

Si è aperta così una complessa trattativa con gli istituti finanziari, nell'ambito della quale il *management* della Società:

- a) in data 5.8.2015 ha approvato una modifica della manovra finanziaria di cui al Piano 2015-2020, prontamente sottoposta all'esame degli istituti finanziari;
- b) in data 7.10.2015 ha predisposto un aggiornamento del predetto piano e della relativa manovra finanziaria, la quale - oltre ad una richiesta di *standstill* agli istituti finanziari come già previsto nella manovra già sottoposta ai predetti nell'aprile 2015 - prevedeva (x) la ristrutturazione dell'indebitamento esistente,

anche attraverso la conversione dei debiti in azioni di Biancamano, (y) la ristrutturazione dei debiti erariali e (z) un'eventuale rafforzamento patrimoniale di Biancamano;

c) in data 22.12.2015, ha approvato una nuova proposta di piano e di manovra finanziaria, prontamente sottoposte all'esame degli istituti finanziatori; e

d) in data 12.5.2016, ha approvato una ulteriore ipotesi di piano e manovra finanziaria (di cui il Piano di Ristrutturazione, come *infra* definito, costituisce sviluppo ed evoluzione) e che prevedeva, tra le altre cose, la possibilità di conseguire il risanamento economico, finanziario e patrimoniale di Aimeri attraverso, alternativamente, la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. o il ricorso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis L.F..

4) Il ricorso di Aimeri alla procedura di concordato preventivo e le linee guida del piano di ristrutturazione

Nelle more delle trattative con gli istituti finanziatori, stante il progressivo deterioramento della situazione finanziaria e patrimoniale di Aimeri - la Società ha ravvisato la necessità di avviare un nuovo percorso di ristrutturazione e, con l'ausilio degli advisor finanziario Leonardo & Co S.p.A. e dell' *advisor* legale BonelliErede, ha avviato l'elaborazione di un piano di ristrutturazione per il periodo 2016-2021 (il "Piano di Ristrutturazione").

Tale piano di ristrutturazione è volto a conseguire il risanamento dell'esposizione debitoria di Aimeri e il riequilibrio della propria situazione finanziaria e patrimoniale attraverso il ricorso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis L.F.

La Società ritiene che la prosecuzione dell'attività di impresa sia nell'interesse della migliore soddisfazione dei creditori di Aimeri, per le seguenti decisive ragioni:

a) la prosecuzione degli appalti in corso, nonché l'esecuzione degli appalti provvisoriamente aggiudicati e di quelli per i quali sono state presentate offerte

per l'aggiudicazione, nonché l'esecuzione degli appalti che dovessero essere aggiudicati in forza di nuove gare, consentiranno la generazione di un *surplus* di cassa da destinarsi al soddisfacimento dei creditori; surplus che verrebbe inevitabilmente meno nell'ipotesi in cui si percorresse uno scenario liquidatorio.

Inoltre, l'adempimento agli obblighi assunti con le Pubbliche Amministrazioni è funzionale a consentire l'incasso degli ingenti crediti vantati nei confronti delle stesse, in quanto impedirebbe alle Pubbliche Amministrazioni di eccepire alla Società e/o ad Energeticambiente (ovvero ai soggetti cui Aimeri abbia ceduto i propri crediti) l'inadempimento alle commesse in corso per sospendere il pagamento di quanto dovuto;

b) la continuità aziendale permetterebbe la conservazione dell'avviamento della Società, nonché il mantenimento e l'ampliamento del "portafoglio" di commesse, il quale - alla data del 4 agosto 2016 - presenta un valore di oltre 80 milioni di Euro.

In aggiunta a quanto sopra, preme evidenziare che la continuità aziendale assicurerebbe - accanto alla salvaguardia dei livelli occupazionali (per 1380 dipendenti) - la prosecuzione del pubblico servizio svolto a favore di una popolazione complessiva di quasi un milione di abitanti, servizio pubblico che, per sua natura, non può essere sospeso né interrotto.

Come già anticipato, il Piano di Ristrutturazione si fonda sulla continuità aziendale e prevede che l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, già svolta da Aimeri, sia temporaneamente svolta da parte di Energeticambiente, la quale esercita l'azienda di Aimeri in qualità di affittuaria della stessa.

La conduzione in affitto, da parte di Energeticambiente, dell'azienda di Aimeri ha la finalità di dare continuità all'attività di impresa e prevenire il rischio della perdita dei valori intrinseci - quale, in primis, l'avviamento - che deriverebbero dalla conduzione diretta dell'azienda da parte di Aimeri.

Ed infatti, nell'ipotesi considerata, in difetto del Contratto d'Affitto d'Azienda, l'ammissione di Aimeri alla procedura concordataria determinerebbe una serie di

conseguenze pregiudizievoli ai fini della conservazione della redditività dell'azienda, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'impossibilità di partecipare a nuove procedure di affidamento di contratti pubblici, a causa della notevole difficoltà di ottenere (ai sensi di quanto previsto dall'art. 186-bis, comma 5, lett. b), 1. fall.) *"la dichiarazione di altro operatore [che] si [impegni] nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto"*.

La prosecuzione dell'attività di impresa in capo ad Energeticambiente consente inoltre di evitare le eventuali conseguenze pregiudizievoli che si potrebbero verificare qualora Aimeri, anche in ragione dell'assoggettamento alla procedura concordataria, si ritrovasse (i) nell'impossibilità di ottenere le referenze bancarie necessarie ai fini della partecipazione alle gare per l'assegnazione degli appalti ovvero (ii) risultasse carente delle ulteriori condizioni richieste dalla legge ai fini della regolare prosecuzione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (regolarità del DURC e possesso dei requisiti di idoneità finanziaria).

Insomma, la prosecuzione dell'attività di impresa in capo ad Energeticambiente ha natura

temporanea e rappresenta uno "strumento ponte" volto ad (i) assicurare la conservazione dei valori dell'impresa nelle more della procedura di concordato "con riserva" di Aimeri e nel corso dell'eventuale susseguente procedura di concordato con continuità aziendale cui fosse ammessa la Società e (ii) assicurare, nel medesimo arco temporale e fino alla cessazione dell'affitto, la generazione di flussi di cassa da destinarsi alla soddisfazione dei creditori di Aimeri. Per tale ragione, si prevede – dopo l'omologazione del concordato preventivo di Aimeri e non oltre il 31.12.2021 – la cessazione dell'affitto dell'azienda di Aimeri e la concentrazione della proprietà e il godimento della predetta azienda in capo al

medesimo soggetto. Il venir meno dell'alterità soggettiva tra titolare dell'azienda (Aimeri) e titolare del diritto al godimento della stessa (Energeticambiente), rappresenta pertanto una componente strutturale del programma di ristrutturazione di Aimeri e avrà luogo mediante la realizzazione (entro e non oltre il 31.12.2021) di un'operazione di fusione per incorporazione tra Aimeri ed Energeticambiente.

Ciò posto, preme sin d'ora precisare, che - per le ragioni sopra illustrate - la conduzione in affitto dell'azienda di Aimeri da parte di Energeticambiente nelle more della procedura concordataria determina l'applicazione dell'art. 186-bis L.F. e delle restanti disposizioni di legge in materia di concordato preventivo con continuità aziendale. Ed infatti, sussistono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza di merito affinché possa ravvisarsi una fattispecie di "concordato preventivo con continuità aziendale", posto che *"la nozione di continuità aziendale, così come definita espressamente dall'art. 186 bis L.F. ricomprende sia la fattispecie della cd continuità diretta dell'attività in capo all'imprenditore, sia quella della continuità indiretta attuata mediante cessione o con ferimento a terzi dell'azienda in esercizio. Pertanto, l'affitto stipulato prima della presentazione della domanda di concordato, come quello da stipularsi in corso di procedura concordataria non è (...) di ostacolo all'applicabilità della disciplina tipica del concordato in continuità, essendo l'affitto un mero strumento giuridico ed economico finalizzato proprio ad evitare una perdita di funzionalità ed efficienza dell'intero complesso aziendale in vista di un suo successivo passaggio a terzi. L'affitto d'azienda che persegue la finalità di mantenere in vita, di continuare, appunto, l'attività d'impresa [come nel caso di specie] non è altro che uno "strumento ponte" [per assicurare la prosecuzione dell'attività di impresa e così prevenire] il rischio della perdita dei valori intrinseci - primo fra tutti l'avviamento - che un suo arresto, anche solo momentaneo, produrrebbe in modo irreversibile. L'affitto d'azienda rappresenta, quindi, uno strumento compatibile, essenziale e funzionale al raggiungimento degli obiettivi sottesi, da un lato della conservazione dell'impresa, e dall'altro al miglior soddisfacimento del ceto*

creditorio, e cioè con gli obiettivi che il legislatore ha inteso assicurare attraverso l'introduzione, nel nostro ordinamento, dell'istituto del concordato preventivo con continuità aziendale.

Sulla base delle stime e delle valutazioni ad oggi effettuate, si prevede che in conseguenza dell'operazione di affitto dell'azienda di Aimeri in capo a Energeticambiente, verranno generate - nel solo arco di piano, e quindi fino al 31.12.2021 - risorse finanziarie da destinarsi alla soddisfazione dei creditori di Aimeri per complessivi Euro 21.060.000, ferma restando la generazione di risorse ulteriori anche oltre la predetta data.

Il piano di ristrutturazione prevede inoltre:

- la stipula di un "accordo paraconcordatario" tra Aimeri, Energeticambiente e le società di leasing creditrici di Aimeri, volto a disciplinare, ai fini che qui interessano, la misura e i tempi di soddisfazione dei crediti chirografari vantati dalle società di leasing nei confronti di Aimeri nell'ambito della proposta concordataria di quest'ultima (l' "Accordo Leasing");
- la stipula di un "accordo paraconcordatario" tra Aimeri, Biancamano e le banche creditrici di Aimeri, volto a disciplinare, ai fini che qui interessano, le modalità di soddisfazione dei crediti chirografari vantati dalle banche nei confronti di Aimeri (l' "Accordo Banche");
- la fusione inversa di Aimeri in Energeticambiente.

Sulla base dell'implementazione delle linee guida sopra illustrate, si ipotizza che l'omologazione del concordato preventivo di Aimeri determinerà (i) una esdebitazione complessiva tale da riportare il patrimonio netto di Aimeri in positivo e (ii) il ritorno in *bonis* di Aimeri, e cioè il raggiungimento di quell'equilibrio finanziario (e patrimoniale) che le permetterà di proseguire l'attività di impresa e adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

5) Il soddisfacimento dei creditori (diversi dall'Erario) previsto dalla proposta di concordato preventivo

La proposta di concordato preventivo prevede che i creditori siano suddivisi in classi, ad ognuna delle quali viene offerta una percentuale di soddisfacimento diversa da quelle destinate ai creditori appartenenti alle altre classi.

In particolare il soddisfacimento offerto ai creditori è il seguente:

Tabella n. 3

<u>Creditori concordatari</u>	<u>% di soddisfacimento</u>
Crediti prededucibili (ivi compresi i fornitori strategici)	100%
Debiti verso banche ipotecarie	100%
Creditori privilegiati	100%
Creditori privilegiati dilazionati (Classe 1)	100%
Debiti previdenziali in transazione privilegiati (Classe 2)	100%
Debiti previdenziali in transazione degradati (Classe 3)	40%
Debiti previdenziali in transazione chirografari (Classe 4)	30%
Altri debiti per tributi locali (Classe 7)	30%
Banche aderenti all'accordo (Classe 8)	29%
Società di leasing aderenti all'accordo (Classe 9)	1%
Fornitori e altri creditori chirografari (Classe 10)	1%
Creditori privilegiati degradati al chirografo (Classe 11)	1%

6) La ristrutturazione del debito fiscale mediante l'istituto della transazione fiscale di cui all'art. 182 ter L.F.

Con la procedura di concordato preventivo e nell'ambito di essa, Aimeri ha previsto di proporre la presente transazione fiscale, avente il contenuto indicato *infra*, in quanto indispensabile per rendere possibile il proprio riequilibrio finanziario.

6.1 Posizione debitoria fiscale

La ricorrente è debitrice nei confronti dell'Erario dei seguenti importi, in dipendenza del mancato versamento dei tributi di seguito indicati (prudenzialmente determinati considerando le sanzioni relative agli omessi versamenti, sia per quelli iscritti a ruolo sia per quelli non iscritti a ruolo, nella misura ordinaria del 30% dell'ammontare dei tributi cui esse si riferiscono).

Tabella n. 4

I) Debiti fiscali iscritti a ruolo:

Importi in €

IA) Debiti in sorte capitale non in contenzioso	
IVA	12.391.775
IRAP	9.612.496
IRES	17.735
RITENUTE	39.074.701
IMPOSTA DI REGISTRO	13.692
Totale IA)	61.110.399
I B) Sui debiti in sorte capitale indicati sub IA) sono maturati i seguenti oneri accessori	
a) sanzioni	18.178.416
b) interessi	7.886.761
Totale IB)	26.065.177
Totale I (= IA+IB)	87.175.576
II) <u>Debiti fiscali non iscritti a ruolo:</u>	
IIA) Debiti in sorte capitale non in contenzioso	
RITENUTE	12.475.330
Totale IIA)	12.475.330
IIB) Sui debiti in sorte capitale indicati sub IIA) sono maturati i seguenti oneri accessori:	
a) sanzioni	3.742.599
b) interessi	405.388
Totale II (= IIA+IIB)	16.623.316
Totale III (=I+II)	103.798.893
Totale IV) compensi di riscossione	5.182.001
Totale V (= III+IV)	108.980.894

La ricorrente vanta peraltro nei confronti dell'Erario crediti per I.V.A. (i) relativi al secondo e terzo trimestre 2015, rispettivamente di € **1.570.792,00** ed € **1.438.122,00**, (ii) relativi al primo e secondo trimestre 2016, rispettivamente di € **1.298.987,00** ed € **1.302.321,00**, dei quali è già stato richiesto il rimborso, (iii) relativi al quarto trimestre 2015 di € **1.773.495,00**, risultante dalla dichiarazione unico 2016 presentata telematicamente in data 30 settembre 2016 con protocollo n. 16093020004924332, e quindi per complessivi € **7.383.717,54**, generati dall'applicazione - a decorrere dal 1° gennaio 2015 - del regime dello "split payment", a causa della cui adozione tali crediti sono destinati ad incrementarsi nel corso del tempo e ad assumere natura sistematica. Infatti, a seguito

dell'applicazione della predetta disciplina la ricorrente - pur avendo emesso nei confronti dei propri clienti appartenenti alla pubblica amministrazione fatture con addebito dell'I.V.A. - non ha generato I.V.A. a debito, atteso che quella addebitata con il meccanismo dello "*split payment*" viene versata all'Erario direttamente da tali clienti; di conseguenza, l'Iva a credito maturata dalla scrivente in dipendenza dell'acquisto di beni e servizi ha inevitabilmente fatto sorgere un credito erariale per I.V.A. che, per il medesimo motivo, può essere realizzato solo mediante il rimborso o la compensazione dell'imposta.

6.2. La proposta di transazione fiscale

Ai sensi dell'art. 182 ter L.F. novellato dall'art. 1, comma 81, della Legge 11 dicembre 2016, n. 236, il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di attestazione. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.

All'Erario non può essere quindi offerta una somma inferiore a quella che verrebbe a esso assegnata in dipendenza di una liquidazione fallimentare e, in ogni

caso, ai crediti erariali assistiti da una legittima causa di prelazione non può essere riservato un trattamento peggiore rispetto a quello previsto per i crediti assistiti da una causa di prelazione di grado posteriore, così come i crediti erariali chirografari non possono essere soddisfatti in misura inferiore a quella stabilita per i crediti chirografari di altra natura che godono del trattamento più vantaggioso.

A quest'ultimo riguardo, posto che il comma 1 dell'art. 182-ter L.F. dispone che i crediti erariali privilegiati rimasti insoddisfatti, e dunque degradati in chirografari, devono essere ricompresi in un'apposita classe, occorre chiedersi:

- 1) se le sopra richiamate disposizioni concernenti il divieto di trattamento dei crediti erariali trovano applicazione anche con riferimento ai crediti privilegiati divenuti chirografari per effetto della degradazione, oggetto della menzionata classe;
- 2) se, invece, le comparazioni previste da tali norme riguardano esclusivamente, da un lato, il trattamento dei crediti erariali privilegiati *ab origine* che non subiscono alcuna degradazione (da confrontare con quello degli altri crediti privilegiati) e, dall'altro lato, il trattamento dei crediti erariali chirografari *ab origine* (da confrontare con quello degli altri crediti chirografari).

Dalla tesi indicata *sub* 2) conseguirebbe, infatti, che a nessuna comparazione sarebbero soggetti i crediti privilegiati degradati in chirografari per incapacienza dell'attivo, i quali potrebbero quindi essere soddisfatti anche con una percentuale inferiore a quella offerta agli altri creditori chirografari.

La lettera della norma potrebbe indurre a privilegiare questa seconda interpretazione, ma, se così fosse, finirebbe per essere radicalmente svilita la previsione legislativa che stabilisce la costituzione obbligatoria di una apposita classe avente a oggetto i crediti erariali privilegiati degradati (in quanto "incapienti") in chirografari: in tal caso, infatti, nessun debitore offrirebbe per il soddisfacimento di questi ultimi più di una misera percentuale, generandosi nella

sostanza il medesimo effetto che si otterrebbe in assenza della costituzione di tale classe.

Se così fosse, inoltre, significherebbe che la suddetta comparazione, avente ad oggetto i crediti erariali chirografari sin dall'origine, sarebbe stata prevista per un numero così limitato e irrilevante di crediti, quale è quello dei crediti erariali *ab origine* chirografari, da svincolare anche la previsione legislativa che dispone tale comparazione.

Infine, non avrebbe molto senso una norma che, in presenza di un pagamento offerto alla generalità dei creditori chirografari nella misura, ad esempio, del venti per cento, prevedesse l'obbligo di pagare nella medesima percentuale solo i crediti erariali chirografari sin dall'origine e, al tempo stesso, consentisse di soddisfare in misura notevolmente inferiore (ad esempio, in quella dello 0,5 per cento) i crediti erariali *ab origine* privilegiati, divenuti chirografari solo a seguito di degradazione dovuta all'incapienza dell'attivo.

In ogni caso, indipendentemente da queste considerazioni, e anche per tenere prudenzialmente conto del fatto che non sono ancora emersi orientamenti dottrinali o giurisprudenziali concernenti l'interpretazione delle suddette disposizioni, ai fini della elaborazione della presente domanda di transazione fiscale è stata adottata la tesi sopra indicata *sub* 1), secondo cui anche ai crediti privilegiati degradati in chirografari non può essere offerto un pagamento inferiore a quello previsto per la classe di crediti chirografari per i quali è stato previsto il maggior grado di soddisfacimento, la quale costituisce, tra l'altro, la tesi più favorevole all'Amministrazione Finanziaria.

Ciò posto, occorre considerare che nel caso di specie, come risulta dall'attestazione rilasciata sia ai fini dell'art. 160, comma 2, L.F. sia ai fini dello stesso art. 182 ter, comma 1, L.F., in caso di fallimento la liquidazione dell'attivo consentirebbe di realizzare un importo di euro 53.849.630, determinato considerando gli effetti della compensazione che in caso di fallimento avrebbe luogo, ai sensi dell'art. 56 L.F., tra i crediti vantati dalla ricorrente verso l'erario e i

suoi debiti nei confronti dello stesso, dalla quale (compensazione) discende, ai fini del calcolo di cui trattasi, sia la necessità di escludere dall'attivo tali crediti, pari a Euro 8.907.079, sia quella di ridurre, nel passivo, i debiti verso l'erario per un importo corrispondente.

Come risulta dalla tabella che segue, l'indicato realizzo, al netto dell'utilizzo occorrente per provvedere al pagamento delle spese prededucibili e dei crediti muniti di privilegio di grado anteriore a quelli relativi ai crediti erariali, non permetterebbe di soddisfare questi ultimi in alcuna misura, discendendone che, in caso di fallimento, l'Erario verrebbe soddisfatto solo in virtù della predetta compensazione, ai sensi dell'art. 56 L.F., e cioè solo per Euro 8.907.079.

Tabella n. 5

1) Attivo realizzabile dalla liquidazione					53.849.630
2) Oneri prededucibili e crediti privilegiati:			Totale	Somme oggetto di riparto	
nr	Descrizione	rif. Art. L.F./codice civile			
b1	Spese prededucibili	111 L.F.	7.284.922	7.284.922	100,00%
b2	Debiti ipotecario	2784 c.c.	1.360.500	1.360.500	100,00%
b3	Dipendenti	2751 bis n.1 c.c.	26.225.846	26.225.846	100,00%
b4	Professionisti	2751 bis n.2 c.c.	1.887.494	1.887.494	100,00%
b5	Società agricole	2751 bis n.4 c.c.	5.684	5.684	100,00%
b6	Artigiani	2751 bis n. 5 c.c.	1.536.044	1.536.044	100,00%
b7	Locatori immobili	2764 c.c. - 2778 n.16	1.586.004	1.586.004	100,00%
b8	Inps/Inail/Previndai e Fasi	2753 e 2778 n.1	18.940.003	13.963.137	73,72%
b9	Erario	2752, comma 1, 3 e 4 - 2778 n.18 e 19	94.891.814	0	0,00%
b10	tributi locali e altro	2752, comma 4, cod. civ. e 2778 n.20	669.127	0	0,00%
Totale 2)			154.387.436	53.849.630	
Dal valore dell'attivo è stato escluso l'ammontare dei crediti vantati verso l'Erario, pari a Euro 8.907.079, e correlativamente l'importo dei debiti verso l'Erario è stato ridotto (da Euro 103.798.893 a 94.891.814) del medesimo ammontare di Euro 8.907.079, corrispondente a quello dei predetti crediti, poiché in caso di fallimento questi ultimi verrebbero compensati con i crediti dell'Erario, ai sensi dell'art. 56 L.F..					

Ne discende che l'ammontare dei crediti erariali che eccede l'indicato ammontare di Euro 8.907.079, pari a Euro 94.891.814 (= 103.798.893 - 8.907.079), viene

degradato in chirografo. Con riguardo a esso, con la presente proposta la scrivente, fermo restando il pagamento integrale di debiti erariali pari a Euro 8.907.079, offre all'Erario la percentuale di pagamento del 35 per cento, che è ampiamente superiore a quella offerta relativamente ai crediti privilegiati assistiti da privilegio di rango inferiore e a qualsiasi creditore chirografario; a tale percentuale corrisponde l'importo di Euro 33.212.135, dal che consegue ulteriormente che il soddisfacimento complessivamente offerto all'Erario ammonta a Euro 42.119.214 (= 8.907.079 + 33.212.135).

Più precisamente la proposta di transazione fiscale prevede e comporta quindi:

- A) il pagamento dell'imposta di registro di cui è stato omesso il versamento, nonché delle relative sanzioni e dei relativi interessi, per l'importo complessivo di € 21.511,00, pari al 100% dei relativi crediti;
- B) il pagamento integrale di ritenute IRPEF operate e non versate per l'importo complessivo di € 8.885.568,00;
- C) il pagamento dei restanti crediti erariali, aventi ad oggetto le residue ritenute IRPEF, l'IRES, l'IRAP e l'IVA, le sanzioni e gli interessi, degradati in chirografari a causa dell'incapienza dell'attivo, per l'importo complessivo di € 33.212.135,00, pari al 35% dei relativi crediti;
- D) il pagamento - a favore di Equitalia - dei compensi di riscossione dei tributi iscritti a ruolo per l'importo di € 51.820,00, pari all'1% dei relativi crediti;
- E) che il soddisfacimento dei crediti erariali di cui alle lett. A), B) e C) è superiore a quello offerto sia ai creditori aventi un grado di privilegio inferiore a quello dell'Erario sia ai creditori chirografari rispetto ai quali è previsto il trattamento più favorevole (cfr. tabella n. 3);
- F) il pagamento delle somme di cui ai precedenti punti A), B), C) e D) in complessive n. 40 (quaranta) rate trimestrali, con decorrenza dall'1 gennaio 2018 e comunque da una data non anteriore a quella di definitività del decreto omologativo del concordato preventivo;

- G)** il pagamento di cui alla lett. F) avverrà prioritariamente mediante compensazione dei crediti verso l'Erario periodicamente maturati e maturandi dalla ricorrente verso l'Erario, pari alla data del 4 agosto 2016 a complessivi € **8.907.079,00**, per effetto – come detto – dell'applicazione del regime dello “*split payment*” (oltre che, eventualmente, ad altro titolo), dei quali questa abbia richiesto il rimborso anteriormente alla scadenza della rata oggetto di compensazione;
- H)** che, con l'accoglimento della presente proposta, nessuna somma sarà più dovuta relativamente ai debiti fiscali oggetto della stessa, ad esclusione di quelli discendenti dalla proposta medesima, fermo restando peraltro che, in caso di risoluzione della transazione fiscale per inadempimento, le obbligazioni tributarie rivivrebbero integralmente come originariamente determinate, al netto dei soli pagamenti eseguiti;
- I)** nell'ipotesi di tardivo pagamento degli importi dovuti in base alla proposta, purché versati entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla scadenza concordata, sulle somme tardivamente corrisposte sarà applicata una penale pari al doppio del saggio degli interessi legali correnti in ragione dei giorni di ritardo da corrispondere, mediante versamento con Mod. F24, contestualmente all'importo versato in ritardo;
- L)** l'esecuzione della proposta sarà idonea a produrre gli effetti previsti dalla vigente normativa e, con essi, quello di soddisfare integralmente ogni pretesa dell'Agenzia delle Entrate, anche a titolo risarcitorio, comunque connessa al debito fiscale e agli adempimenti tributari che l'hanno generato, per cui la predetta Agenzia s'impegna a rilasciare, a conclusione dell'iter nei modi e termini di rateizzo pattuiti, quietanza per attestare l'avvenuta esecuzione dell'accordo.

Conseguentemente, per effetto dell'accettazione della proposta di transazione fiscale, si renderanno dovuti i seguenti importi:

Tabella n. 6

I) <i>Debiti fiscali iscritti a ruolo:</i>	Importi in €
IA) Debiti in sorte capitale non in contenzioso	
IMPOSTA DI REGISTRO	13.692
RITENUTE IRPEF	19.451.765
IVA	4.337.121
IRAP	3.364.373
IRES	6.207
Totale IA)	27.173.159
I B) Sui debiti in sorte capitale indicati sub IA) sono maturati i seguenti oneri accessori	
a) sanzioni	6.367.084
b) interessi	2.760.810
Totale IB)	9.127.894
Totale I (= IA+IB)	36.301.053
II) <i>Debiti fiscali non iscritti a ruolo:</i>	
IIA) Debiti in sorte capitale non in contenzioso	
RITENUTE IRPEF	4.366.365
Totale IIA)	4.366.365
IIB) Sui debiti in sorte capitale indicati sub IIA) sono maturati i seguenti oneri accessori:	
a) sanzioni	1.309.910
b) interessi	141.886
Totale IIB)	1.451.795
Totale II (= IIA+IIB)	5.818.161
Totale III (=I+II)	42.119.214
Totale IV) compensi di riscossione	51.820
Totale V (= III+IV)	42.171.034

Il pagamento dei suddetti importi, comprensivi degli interessi di dilazione nella misura dello 0,1%, corrispondente al tasso d'interesse legale vigente dall'1 gennaio 2017, pari a € 275.105,00, così per complessivi € **42.446.189,00**, verrà eseguito – in base a un piano di ammortamento del debito crescente nei primi quattro anni - in 40 (quaranta) rate trimestrali, nei termini di seguito indicati, mediante compensazione con i crediti maturati verso l'Erario, ove sussistenti, ai sensi della clausola contenuta nella precedente lett. G):

Tabella n. 7

Erario

2018	Totale	rata 1	rata 2	rata 3	rata 4
	2018	01/01/2018	01/04/2018	01/07/2018	01/10/2018
Debito Erario	2.287.103	571.776	571.776	571.776	571.776
Interessi di dilazione	80.264	49.620	10.245	10.216	10.184
TOTALE	2.367.367	621.396	582.020	581.992	581.960

2019	Totale	rata 5	rata 6	rata 7	rata 8
	2019	01/01/2019	01/04/2019	01/07/2019	01/10/2019
Debito Erario	2.668.794	667.199	667.199	667.199	667.199
Interessi di dilazione	38.830	10.040	9.657	9.598	9.535
TOTALE	2.707.625	677.238	676.856	676.797	676.734

2020	Totale	rata 9	rata 10	rata 11	rata 12
	2020	01/01/2020	01/04/2020	01/07/2020	01/10/2020
Debito Erario	4.195.561	1.048.890	1.048.890	1.048.890	1.048.890
Interessi di dilazione	35.687	9.367	9.004	8.742	8.574
TOTALE	4.231.248	1.058.257	1.057.894	1.057.633	1.057.464

2021	Totale	rata 13	rata 14	rata 15	rata 16
	2021	01/01/2021	01/04/2021	01/07/2021	01/10/2021
Debito Erario	4.577.252	1.144.313	1.144.313	1.144.313	1.144.313
Interessi di dilazione	31.250	8.310	7.847	7.649	7.444
TOTALE	4.608.502	1.152.623	1.152.160	1.151.962	1.151.757

2022	Totale	rata 17	rata 18	rata 19	rata 20
	2022	01/01/2022	01/04/2022	01/07/2022	01/10/2022
Debito Erario	4.731.751	1.182.938	1.182.938	1.182.938	1.182.938
Interessi di dilazione	26.614	7.156	6.709	6.488	6.261
TOTALE	4.758.365	1.190.094	1.189.646	1.189.426	1.189.199

2023	Totale	rata 21	rata 22	rata 23	rata 24
------	--------	---------	---------	---------	---------

	2023	01/01/2023	01/04/2023	01/07/2023	01/10/2023
Debito Erario	4.731.751	1.182.938	1.182.938	1.182.938	1.182.938
Interessi di dilazione	21.883	5.963	5.542	5.309	5.069
TOTALE	4.753.633	1.188.901	1.188.480	1.188.246	1.188.006

2024	Totale	rata 25	rata 26	rata 27	rata 28
	2024	01/01/2024	01/04/2024	01/07/2024	01/10/2024
Debito Erario	4.731.751	1.182.938	1.182.938	1.182.938	1.182.938
Interessi di dilazione	17.200	4.771	4.424	4.129	3.876
TOTALE	4.748.950	1.187.708	1.187.362	1.187.067	1.186.814

2025	Totale	rata 29	rata 30	rata 31	rata 32
	2025	01/01/2025	01/04/2025	01/07/2025	01/10/2025
Debito Erario	4.731.751	1.182.938	1.182.938	1.182.938	1.182.938
Interessi di dilazione	12.419	3.578	3.209	2.949	2.683
TOTALE	4.744.170	1.186.516	1.186.146	1.185.887	1.185.621

2026	Totale	rata 33	rata 34	rata 35	rata 36
	2026	01/01/2026	01/04/2026	01/07/2026	01/10/2026
Debito Erario	4.731.751	1.182.938	1.182.938	1.182.938	1.182.938
Interessi di dilazione	7.687	2.385	2.042	1.770	1.491
TOTALE	4.739.438	1.185.323	1.184.979	1.184.707	1.184.428

2027	Totale	rata 37	rata 38	rata 39	rata 40
	2027	01/01/2027	01/04/2027	01/07/2027	01/10/2027
Debito Erario	4.731.751	1.182.938	1.182.938	1.182.938	1.182.938
Interessi di dilazione	2.956	1.193	875	590	298
TOTALE	4.734.706	1.184.130	1.183.813	1.183.528	1.183.236

ERARIO-TOTALE GENERALE	
Debito Erario	42.119.214
Interessi di dilazione	274.791
TOTALE PROPOSTO	42.394.005

Equitalia

2018	Totale	rata 1	rata 2	rata 3	rata 4
	2018	01/01/2018	01/04/2018	01/07/2018	01/10/2018
Compensi di riscossione	5.182	1.296	1.296	1.296	1.296
Interessi di dilazione	98	61	12	12	12
TOTALE	5.280	1.357	1.308	1.308	1.308

2019	Totale	rata 5	rata 6	rata 7	rata 8
------	--------	--------	--------	--------	--------

	2019	01/01/2019	01/04/2019	01/07/2019	01/10/2019
Compensi di riscossione	5.182	1.296	1.296	1.296	1.296
Interessi di dilazione	45	12	11	11	11
TOTALE	5.227	1.307	1.307	1.306	1.306

2020	Totale	rata 9	rata 10	rata 11	rata 12
	2020	01/01/2020	01/04/2020	01/07/2020	01/10/2020
Compensi di riscossione	5.182	1.296	1.296	1.296	1.296
Interessi di dilazione	40	10	10	10	9
TOTALE	5.222	1.306	1.306	1.305	1.305

2021	Totale	rata 13	rata 14	rata 15	rata 16
	2021	01/01/2021	01/04/2021	01/07/2021	01/10/2021
Compensi di riscossione	5.182	1.296	1.296	1.296	1.296
Interessi di dilazione	34	9	9	8	8
TOTALE	5.216	1.305	1.304	1.304	1.304

2022	Totale	rata 17	rata 18	rata 19	rata 20
	2022	01/01/2022	01/04/2022	01/07/2022	01/10/2022
Compensi di riscossione	5.182	1.296	1.296	1.296	1.296
Interessi di dilazione	29	8	7	7	7
TOTALE	5.211	1.303	1.303	1.303	1.302

2023	Totale	rata 21	rata 22	rata 23	rata 24
	2023	01/01/2023	01/04/2023	01/07/2023	01/10/2023
Compensi di riscossione	5.182	1.296	1.296	1.296	1.296
Interessi di dilazione	24	7	6	6	6
TOTALE	5.206	1.302	1.302	1.301	1.301

2024	Totale	rata 25	rata 26	rata 27	rata 28
	2024	01/01/2024	01/04/2024	01/07/2024	01/10/2024
Compensi di riscossione	5.182	1.296	1.296	1.296	1.296
Interessi di dilazione	19	5	5	5	4
TOTALE	5.201	1.301	1.300	1.300	1.300

2025	Totale	rata 29	rata 30	rata 31	rata 32
	2025	01/01/2025	01/04/2025	01/07/2025	01/10/2025
Compensi di riscossione	5.182	1.296	1.296	1.296	1.296
Interessi di dilazione	14	4	4	3	3
TOTALE	5.196	1.299	1.299	1.299	1.298

2026	Totale	rata 33	rata 34	rata 35	rata 36
	2026	01/01/2026	01/04/2026	01/07/2026	01/10/2026

Compensi di riscossione	5.182	1.296	1.296	1.296	1.296
Interessi di dilazione	8	3	2	2	2
TOTALE	5.190	1.298	1.298	1.297	1.297

2027	Totale	rata 37	rata 38	rata 39	rata 40
	2027	01/01/2027	01/04/2027	01/07/2027	01/10/2027
Compensi di riscossione	5.182	1.296	1.296	1.296	1.296
Interessi di dilazione	3	1	1	1	0
TOTALE	5.185	1.297	1.296	1.296	1.296
EQUITALIA-TOTALE GENERALE					
Compensi di riscossione	51.820				
Interessi di dilazione	314				
TOTALE PROPOSTO	52.134				

E' noto che ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, in via ordinaria l'Agente per la riscossione può concedere una dilazione di pagamento dei tributi e degli accessori dovutigli sino a settantadue rate mensili, che corrispondono a una durata della dilazione pari a sei anni. Tuttavia, pur in assenza di transazione fiscale, è possibile richiedere una rateizzazione straordinaria fino a un massimo di centoventi rate mensili e quindi fino a un massimo di dieci anni, nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria responsabilità, grazie alle disposizioni introdotte con il D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013.

Ciò posto, è ragionevole ritenere che, se in assenza di transazione fiscale la dilazione di pagamento può essere concessa fino a dieci anni, è del tutto naturale che quella discendente da una proposta di transazione fiscale formulata nell'ambito di una procedura di concordato preventivo sia pari o superiore a un decennio; ciò in considerazione: (i) sia della natura straordinaria della transazione fiscale e del procedimento di cui alla citata procedura; (ii) sia del fatto che a tali istituti è possibile accedere solo se sussistono specifici presupposti, tra i quali (in particolare per quello di cui all'art. 182 *ter* L.F.) la prosecuzione dell'attività d'impresa e la salvaguardia dei posti di lavoro, che non sono richiesti per la rateizzazione sino a dieci anni; (iii) sia delle maggiori garanzie sussistenti sul piano economico, in virtù del fatto che la fattibilità della ristrutturazione e i suoi effetti devono risultare da un apposito piano e che questo deve essere attestato da un professionista indipendente; (iv) sia delle maggiori garanzie sussistenti sul piano della legittimità della ristrutturazione proposta, in virtù del controllo

esercitabile dall'Autorità Giudiziaria in sede di omologazione della proposta di concordato preventivo.

7) La convenienza della transazione fiscale per l'Erario

Grazie al concordato preventivo e alla transazione fiscale proposti ai suoi creditori la ricorrente intende proseguire la propria attività, **garantendo il costante impiego di circa 1.380 persone**, tra dipendenti e collaboratori, mentre, in caso di rigetto della presente proposta e del fallimento che vi conseguirebbe, il personale impiegato dovrebbe essere inevitabilmente licenziato.

E' infatti appena il caso di rilevare che:

- 1) l'attuale squilibrio finanziario, dovuto anche al disallineamento tra i lunghi tempi d'incasso dei crediti verso la Pubblica Amministrazione e quelli di pagamento dei fattori produttivi, che si è rappresentato nella precedente tabella n. 2, evidenzia che, in assenza della procedura di concordato preventivo e della transazione fiscale di cui trattasi, la scrivente non sarebbe in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Tale squilibrio verrebbe invece meno a seguito dell'accoglimento della domanda di concordato e della presente proposta, come risulta dal piano concordatario allegato sub n. 4);
- 2) da tale piano emerge sia che i flussi di cassa generabili dalla gestione sono sufficienti a garantire il pagamento dei debiti fiscali di cui viene offerto il soddisfacimento mediante la presente proposta, sia che i menzionati flussi risulterebbero invece insufficienti a consentire il pagamento dei debiti fiscali che sarebbero dovuti in assenza dell'accoglimento della stessa.

In sintesi si può quindi affermare che, per gli indicati motivi, in virtù dell'approvazione della richiesta transazione fiscale la ricorrente potrà proseguire l'attività, conservando gli attuali livelli occupazionali e provvedendo all'integrale pagamento dei debiti fiscali dovuti in dipendenza di tale transazione, mentre in assenza degli effetti generati da quest'ultima e della connessa procedura di concordato preventivo, tale attività non potrebbe proseguire e i suoi debiti fiscali non potrebbe essere soddisfatti in alcuna misura, non potendosi utilizzare a tal fine i flussi di cassa generabili dalla gestione aziendale, a eccezione di quelli che in caso di fallimento - come si è rilevato - sarebbero oggetto di compensazione con i crediti fiscali, i quali ammontano però solo a 8.907 mila euro..

Tale circostanza rafforza i motivi che giustificano l'approvazione della richiesta

transazione fiscale; infatti l'analisi "costi-benefici" che l'Amministrazione Finanziaria è demandata a compiere, al fine di valutare la bontà di una proposta di transazione fiscale, è basata su una comparazione complessiva degli effetti - anche di carattere generale e occupazionale - discendenti dalla transazione stessa e quelli che si produrrebbero in assenza di quest'ultima. Nel caso di specie devono essere quindi considerati i benefici derivanti all'Amministrazione Finanziaria dal recupero dei tributi, delle sanzioni e degli interessi di cui viene proposto il pagamento, rispetto a quelli costituiti dalle somme che la medesima Amministrazione potrebbe alternativamete realizzare, e, inoltre, i benefici rappresentati dalle imposte relative ai futuri redditi conseguiti dalla ricorrente, dai suoi fornitori e dai suoi dipendenti, nonché dai vantaggi che in termini economici generali ne deriveranno ulteriormente, i quali sono da escludere radicalmente in assenza di transazione fiscale.

Si sottolinea, a questo riguardo, che – come risulta con chiarezza dalla relazione di attestazione – in assenza dell'approvazione della procedura di concordato preventivo, a causa della liquidazione della Società che ne conseguirebbe, il valore dell'attivo realizzabile destinabile al soddisfacimento dell'Erario si azzererebbe, con la conseguenza che **l'Erario non potrebbe essere soddisfatto in alcuna misura**, a eccezione di quella discendente dalla predetta compensazione, diversamente da quanto accadrebbe in virtù della transazione fiscale proposta, così come modificata mediante il presente atto.

In conclusione, da quanto sopra esposto emerge che la presente proposta di *transazione fiscale* è conforme alla legge, e conseguentemente ammissibile, ed è conveniente per l'Erario, perché:

- a) prevede il pagamento integrale dell'imposta di registro per € 21.511,00 e delle ritenute IRPEF per € 8.885.568,00;
- b) prevede il pagamento dell'importo di € 33.212.135,00 per gli omessi versamenti delle residue ritenute IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e dell'IVA, delle relative sanzioni e interessi, tutti degradati in chirografari a causa dell'incapienza dell'attivo, importo pari al 35%, che alternativamete non potrebbe essere eseguito in alcuna misura;
- c) prevede nel complesso un soddisfacimento dei crediti erariali notevolmente superiore a quello offerto ai creditori aventi un grado di privilegio inferiore a quello dell'Erario e ai creditori chirografari della procedura di concordato

preventivo (si veda al riguardo quanto rappresentato nella tabella n. 3);

d) la regolare prosecuzione dell'attività della proponente comporterà il regolare impiego degli attuali dipendenti e collaboratori (1.380 unità), mentre, in caso di rigetto della presente proposta, essi dovrebbero essere licenziati, atteso che in assenza dell'accordo - per i motivi esposti - la ricorrente non sarebbe più in grado di proseguire la propria attività;

e) la misura delle sanzioni offerta relativamente ai tributi omessi costituisce, a ben vedere, considerando anche i relativi interessi, un congruo risarcimento del danno subito dall'Erario a causa del ritardato pagamento di tali tributi da parte della scrivente. Ciò anche alla luce del fatto che la ricorrente non ha potuto eseguirne il versamento solo a causa della sua critica situazione finanziaria, per di più dovuta al ritardo con cui la pubblica amministrazione provvede al pagamento delle prestazioni rese, e, quindi, non a seguito di un comportamento (anche solo) colposo a essa imputabile, tale da giustificare l'applicazione delle sanzioni *de quibus*. In altri termini, la ricorrente non ha provveduto al regolare pagamento dei tributi sopra indicati, poiché, al momento della scadenza dei rispettivi termini di versamento, si è trovata nella impossibilità di procedere al loro pagamento, a seguito del comportamento della pubblica amministrazione e di una oggettiva e indiscutibile situazione di crisi finanziaria, che è - non a caso - sfociata nella adozione degli istituti di cui agli artt. 161, 186 *bis* e 182 *ter* L.F..

Pertanto l'inadempimento in esame è disceso da causa di forza maggiore, il che, di per sé, escluderebbe integralmente l'applicazione di qualsivoglia sanzione anche alla luce dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997, per il quale "non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore", e giustificare quindi l'annullamento delle sanzioni relative alle violazioni discendenti dall'omesso versamento dei suddetti tributi. Del resto la disapplicazione delle relative sanzioni è stata già adottata anteriormente dalla Agenzia delle Entrate stessa in casi del tutto analoghi a quello in esame, riconoscendo la non debenza delle stesse allorché il mancato versamento dei tributi sia dipeso dalla dissestata condizione economico-finanziaria della società debitrice.

7. Conclusioni

I motivi per i quali la domanda di transazione fiscale presentata dalla scrivente è conveniente per l'Erario sono evidenti.

Infatti, in assenza dell'approvazione della transazione fiscale di cui trattasi e della omologazione della domanda di concordato preventivo cui essa è connessa, gli Enti cui questa domanda è diretta potrebbero essere soddisfatti solo in misura notevolmente inferiore a quella discendente dalla presente proposta, a causa della penalizzazione che discenderebbe dalla liquidazione fallimentare della Società, che si renderebbe inevitabile qualora la predetta proposta non fosse approvata e la domanda di concordato preventivo fosse conseguentemente respinta.

* * *

Per questi motivi, la scrivente

chiede

l'approvazione della presente nuova domanda di transazione fiscale.

* * *

Si allegano alla presente proposta, come parte integrante della stessa e con riserva di loro integrazione, ove richiesto od opportuno, i seguenti documenti:

(allegato n. 1) Deliberazione dell'Organo amministrativo assunta in data 19 aprile 2017;

(allegato n. 2) Nuovo piano concordatario ex artt. 161 e 186 bis L.F. con annessa relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, di cui all'artt. 161, comma 2, lett. a), L.F.

(allegato n. 3) Relazione di attestazione ex artt. 161 e 186 bis L.F. redatta dal Dott. Sandro Aceto;

(allegato n. 4) Relazione giurata ex art. 160, comma 2, L.F. redatta dal Dott. Sandro Aceto;

(allegati n. 5A e 5B) Prospetti debiti tributari (Modello C_AC_06);

(allegato n. 6) Elenco nominativo dei creditori e cause di prelazione;

(allegato n. 7) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal rappresentante legale della ricorrente ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, attestante che la documentazione presentata rappresenta fedelmente e

integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.

Per quanto attiene ai documenti di seguito elencati, si rinvia al deposito eseguito il 1° dicembre 2016, non avendo essi subito alcuna modifica:

- a) Visura camerale aggiornata della Camera di Commercio I.A.A. di Milano;
- b) Situazione patrimoniale ed economica al 4 agosto 2016;
- c) Stato estimativo delle attività della Società;
- d) Elenco titolari dei diritti reali su beni di proprietà in possesso della Società;
- e) Copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici, nonché delle eventuali dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della proposta (in formato elettronico).

* * *

Con osservanza.

Milano, 21 aprile 2017

“AIMERI AMBIENTE S.R.L.”

L'Amministratore Delegato
(Dott.ssa Alessandra De Andreis)

